

# Rapporto

**5388R / 5531R /  
5945R**

data

5 ottobre 2010

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## della Commissione speciale energia sui messaggi

- **29 aprile 2003 n. 5388** concernente la richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Airolo per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei ed esercizio del diritto di riversione del relativo impianto Calcaccia a favore dello Stato
- **1° giugno 2004 n. 5531** concernente la richiesta preliminare per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona
- **3 luglio 2007 n. 5945** concernente la richiesta per il rinnovo della concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa negli impianti idroelettrici Ceresa I e II

## SOMMARIO

1.	PREMESSA .....	2
2.	LA GRANDE QUESTIONE DELLA PROPRIETÀ DELLE ACQUE .....	2
3.	LA POLITICA DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL CANTON TICINO .....	3
4.	LA POLITICA DELLE RIVERSIONI .....	4
5.	LA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI .....	6
6.	LE RAGIONI A FAVORE DI UN RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI CALCACCIA E MOROBBIA .....	7
7.	IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA ELETTRICA DI FAIDO .....	10
8.	LE CONDIZIONI APPLICABILI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER MOROBBIA, CALCACCIA E CEF .....	12
9.	CONCLUSIONI .....	14

## 1. PREMESSA

In Commissione speciale energia (in seguito CSE) sono pendenti tre messaggi riguardanti le richieste di rinnovo delle concessioni degli impianti idroelettrici da parte del Comune di Airolo, di Bellinzona e di Faido.

Per quanto riguarda le richieste di Airolo e Bellinzona (messaggio n. 5388 del 29 aprile 2003 e risp. 5531 del 1° giugno 2004), il Consiglio di Stato ha negato il rinnovo della concessione, esercitando quindi l'opzione della riversione ai sensi dell'art. 18 LUA, mentre che sulla richiesta di Faido (messaggio n. 5945 del 3 luglio 2007) esso propone il rinnovo della concessione per una durata di 40 anni alle condizioni stabilite nel relativo DL.

La questione delle riversioni degli impianti idroelettrici ha occupato molto intensamente la CSE nelle ultime due legislature, suscitando un confronto serrato, caratterizzato spesso da vivaci discussioni fra i rappresentanti dei diversi partiti.

Il tema è indubbiamente importante e anche complesso: esso tocca infatti interessi vitali (non solo economici!) legati allo sfruttamento delle acque nell'ottica dell'approvvigionamento elettrico.

La CSE in questi anni ha cercato di trovare una via d'uscita che permettesse di superare l'impasse in cui è venuta a trovarsi e che di fatto ha bloccato l'evasione dei citati messaggi.

Dopo diversi tentativi infruttuosi di trovare un accordo, nel 2010 vi è stata la svolta. La CSE ha deciso di costituire una sottocommissione composta da un rappresentante di ogni gruppo (Regazzi coordinatore, Garzoli, Carobbio, Badasci e Mellini) alla quale è stato affidato l'incarico di sottoporre al plenum della stessa una soluzione sia sulle condizioni per i rinnovi della concessioni che sulla modifica della LUA.

La sottocommissione ha lavorato intensamente, coinvolgendo anche il giurista del GC Michele Albertini, come pure Sandro Pitozzi, Ufficio energia, e Roberto Pronini, direttore dell'AET.

Alla fine, dopo alcuni interventi di affinamento, gli sforzi profusi hanno consentito di elaborare una proposta complessiva che ha raggiunto un ampio, per non dire unanime, consenso in seno alla CSE sui messaggi concernenti le tre richieste di rinnovo di concessione da un lato e dall'altro su alcune proposte di modifica della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) in relazione al messaggio n. 6014, che tuttavia formano oggetto di un rapporto separato.

Alla luce di quanto precede, la CSE ha optato, ritenendo dato il presupposto dell'unità di materia, per raggruppare i messaggi 5388, 5531 e 5945 in un unico rapporto, fermo restando che verranno ovviamente allegati tre distinti DL.

## 2. LA GRANDE QUESTIONE DELLA PROPRIETÀ DELLE ACQUE

La proprietà delle acque - anche se sarebbe più corretto parlare del diritto del Cantone di disporre delle acque - è da sempre un tema controverso, sul quale si sono confrontati illustri giuristi e politici già a partire dalla fine dell'800.

Anche se la questione non è direttamente legata all'evasione dei messaggi in oggetto, con il presente rapporto abbiamo ritenuto opportuno fare un breve excursus per cercare di inquadrare, senza ovviamente nessuna pretesa di dare una risposta esaustiva, il tema della proprietà delle acque.

Prendendo posizione sull'interrogazione n. 27.05 di Roland David e cofirmatari "*A chi appartengono le acque pubbliche?*", il Consiglio di Stato ha sancito, con certezza apodittica, che al Cantone sono assegnati "*l'esclusivo dominio*" e "*l'assoluta proprietà*" delle acque, rispettivamente di fiumi e laghi (per maggiori dettagli si veda la risposta del 9 marzo 2005 al citato atto parlamentare).

Questa presa di posizione sembra convalidare, anzi “suggellare quasi si trattasse di una marcia trionfale” (così si esprime il dott. Giorgio De Biasio in un interessante contributo giuridico, che pone peraltro in dubbio questa visione assoluta), la questione della titolarità delle acque pubbliche e delle conseguenti scelte strategiche del Cantone nell’indirizzo del monopolio dello sfruttamento delle acque pubbliche (Giorgio De Biasio, La teoria dell’assoluta proprietà cantonale sulle acque ticinesi: una marcia trionfale? in: RtiD I-2009 pag. 291-316).

Della questione si è recentemente occupato, oltre a Giorgio De Biasio, anche il Prof. Pio Caroni in due pareri giuridici, il primo del 31 agosto 2007 intitolato “Memorandum in re Calcaccia” (pubblicato da Aria Nova Airolo nel maggio 2008), il secondo, del febbraio 2009, intitolato “Calcaccia e dintorni, ovvero: il naufragio della ponderazione” (pubblicato in: Archivio Storico Ticinese, 145/2009, n. 12). Entrambi i giuristi, con dovizia di citazioni nonché puntuali riferimenti legislativi e dottrinali, hanno da un lato messo in discussione la tesi dell’assoluta proprietà delle acque a favore del Cantone e dall’altro ne hanno comunque relativizzato l’importanza richiamando l’esigenza di procedere alla ponderazione degli interessi, come del resto previsto dalla LUA (art. 7 e art 16 cpv. 1).

Ed è proprio questa la chiave di volta che ha indotto la CSE ad adottare un approccio diverso rispetto agli indirizzi che sembravano prevalere nell’ultimo decennio.

Sulla ponderazione degli interessi torneremo comunque in seguito più diffusamente con un apposito capitolo.

### **3. LA POLITICA DI GESTIONE DELLE ACQUE DEL CANTON TICINO**

Nel presente capitolo viene tracciato un breve istoriato delle tappe principali che hanno caratterizzato la politica della gestione delle acque in Canton Ticino, desunto dai contributi citati del Prof. Caroni e del dott. De Biasio, ai quali si rinvia per ulteriori approfondimenti.

Fino al 1890 l’importanza, per lo meno dal punto di vista economico, delle acque era trascurabile. La svolta avvenne nel 1891, grazie alla realizzazione della prima linea di trasporto dell’energia elettrica su una lunga distanza (175 km) e con un’ottima resa nei pressi di Francoforte sul Meno. Da quel momento lo sfruttamento delle acque acquisì una rilevanza tale da indurre alcuni Cantoni a legiferare in materia.

Pioniere fu il Canton San Gallo, che nel 1893 adottò una legge sull’utilizzazione delle acque con la quale venivano disciplinati quasi tutti gli istituti tipici del diritto di sfruttamento sulle acque. Ispirandosi al modello sangallese, un anno più tardi (e più precisamente il 17 maggio 1894) il Gran Consiglio ticinese approvò la propria legge sull’utilizzazione delle acque. Fra le altre cose, essa stabiliva che la facoltà di dare la concessione dell’utilizzazione delle acque per una forza motrice superiore a 300 CV era attribuita al parlamento (art. 4 cpv. 2) e che la durata della stessa non poteva essere superiore a 40 anni (art. 16 cpv. 1); inoltre, qualora il concessionario non avesse chiesto il rinnovo e lo Stato avesse optato per il mantenimento delle opere eseguite, esso avrebbe espropriato le medesime versando un indennizzo (art. 16 cpv. 3 e 4). Successivamente, il 1° dicembre 1905, il legislativo introdusse il diritto al riscatto della concessione prima della scadenza (art. 17bis); infine, il 26 febbraio 1919, venne promulgato un DL che affiancava al sistema della concessione, un secondo sistema di utilizzazione delle forze idriche mediante la partecipazione dello Stato alla gestione delle società per azioni costituite in vista dello sfruttamento delle acque pubbliche: venne in altre parole introdotto un “sistema misto” che, come osserva il Prof. Caroni (Memorandum, op. cit., pag. 5), appariva ancora realizzabile dopo la temporanea rinuncia del Cantone alla “cantonalizzazione delle acque”. È interessante far notare che la legge sull’utilizzazione delle acque del 1894 è del tutto silente sul tema della proprietà delle acque pubbliche (fiumi, laghi e torrenti) e tanto meno ne sancisce l’assegnazione al Cantone. Una norma specifica in tal senso era in realtà

prevista all'art. 2 del progetto di legge del 1893: *“Il dominio (inteso come proprietà, n.d.r.) sulle acque pubbliche defluenti nel territorio del Cantone appartiene allo Stato”*. Il Gran Consiglio tuttavia non approvò questo articolo, limitandosi a stabilire all'art. 1 che: *“Le acque dei laghi, fiumi e torrenti non possono essere derivate od utilizzate a scopi industriali od agricoli senza previa concessione dell'autorità dello Stato”*.

Formulazione che venne nella sostanza ripresa nella Legge del 7 ottobre 2002 sull'utilizzazione delle acque (LUA) tutt'oggi in vigore: *“La derivazione di acque pubbliche è soggetta a concessione o ad autorizzazione secondo le norme della presente legge”* (art. 2 cpv. 1).

Anche in occasione dell'ultima revisione della LUA (2002), il legislatore non ha dunque inteso attribuire l'esclusivo dominio del Cantone sulle acque, ma ha confermato - questo sì - la destinazione pubblica delle stesse.

Ciò nonostante, nell'ambito dello stesso messaggio (n. 5074 del 16 gennaio 2001), il Consiglio di Stato ha inteso gettare le basi per una svolta radicale nella politica delle riversioni, intesa a procedere al sistematico recupero delle forze idriche cantonali mediante la riversione degli impianti. Di questo tema, vero e proprio nodo gordiano della materia qui in esame, ci occuperemo nel prossimo capitolo.

#### **4. LA POLITICA DELLE RIVERSIONI**

Il diritto di riversione (“Heimfall”), ossia il diritto del Cantone di opporsi al rinnovo della concessione alla scadenza della stessa era un istituto sconosciuto nella legge del 1894 e nemmeno nella prassi, per lo meno per molti decenni, venne adottato. Basti pensare che ancora nel 1950 i Comuni di Bellinzona e Lugano si opposero con successo all'inserimento del diritto di riversione nelle concessioni della (vecchia) Morobbia e (vecchia) Verzasca.

Anche qui vi fu però una svolta, che coincise con l'istituzione dell'AET nel 1958. Da quel momento in poi, partendo dalla (nuova) Verzasca (1959) in tutti rinnovi delle concessioni venne inserita una clausola a favore del diritto di riversione, principio che per finire confluì, come era inevitabile che fosse, nella LUA del 2002.

È interessante ora andare ad analizzare quella che fu la politica adottata dal Cantone in materia di riversioni dopo la creazione dell'AET, e quindi a partire dagli anni '60.

Il principio guida al quale il legislatore si ispirò era riconducibile all'idea *“che non sarebbe stato né saggio né equo sottrarre ai Comuni i vantaggi derivanti dal possesso di un'azienda elettrica per devolverli allo Stato”* (citazione tratta dal verbale di un dibattito in GC del 1966).

Fu così che quasi tutte le - numerose - richieste di rinnovo di concessione da parte di Comuni o risp. di loro aziende municipalizzate furono accolte dal Gran Consiglio, rispettando quindi i diritti acquisiti nel campo della produzione di quegli enti comunali che di fatto sfruttavano le acque a (quasi) esclusivo beneficio delle loro comunità.

In questa politica di rinnovi sistematici delle concessioni agli enti locali nessuno ravvisò una volontà dei medesimi di fare concorrenza, o addirittura mettersi in contrapposizione con l'azienda cantonale (AET): *“Coltivavano piuttosto la stessa aspirazione comunitaria, accudivano ad un analogo servizio pubblico, sebbene in un contesto territoriale più circoscritto. Se suggerivano un modello, certo non quello del confronto antagonistico, ma della coesistenza e magari della collaborazione”* (così il Consigliere di Stato Franco Zorzi in occasione del dibattito in Gran Consiglio sul rinnovo della concessione della Verzasca nel 1959).

È tuttavia evidente che le acque ticinesi non sono solo sfruttate da questi piccoli impianti, spesso in mano a Comuni o alle loro aziende municipalizzate. Anzi, la parte

preponderante degli impianti di grande potenza era ed è tuttora in maggioranza in mano privata.

Ed è proprio su questi grandi impianti che è stata imperniata la politica idroelettrica nata con la costituzione di AET: essa prevedeva la "ricantonalizzazione" delle acque ticinesi ma non in modo sistematico e indifferenziato, bensì facendo una distinzione fra piccoli e grandi impianti. I primi erano ritenuti economicamente poco interessanti per AET per cui la gestione doveva rimanere alle aziende comunali locali, che per altro avevano dimostrato di operare in modo efficace e non da ultimo sulla base di criteri socialmente e ecologicamente sostenibili. Per i secondi invece il destino era che alla scadenza delle concessioni, lo sfruttamento di questi grandi impianti doveva passare al Cantone per il tramite di AET.

Questa politica di recupero venne iniziata dal Gran Consiglio, che nella circostanza diede prova di grande coraggio e determinazione, già nel 1958 con l'esproprio degli impianti della Biaschina, per poi proseguire nel 1966 con il riscatto degli impianti del Piottino e nel 1979 con quelli del Lucendro e del Sella (in questo caso va tuttavia ricordato che, per tutta una serie di motivi giuridici, nel 1988 il Gran Consiglio dovette rinunciarvi con un decisione molto sofferta).

Una strategia, quella di lasciare da un lato la gestione dei piccoli impianti alle società comunali e dall'altro di procedere con il recupero dei grandi impianti, chiara e condivisa sia dall'autorità politica ma anche dalla stessa AET, confermata ancora nel 1996 da Consiglio di Stato e Gran Consiglio in occasione del rinnovo della concessione alla SES per lo sfruttamento del fiume Ticinetta a Giornico (anche se in questo caso la concessione era a favore di una società privata e non a un'azienda pubblica).

Questa prassi, inaugurata nel 1958 e portata avanti con coerenza per oltre 40 anni, sembrava dover trovare riscontro nel progetto di revisione della LUA del 1894 proposta con il messaggio n. 5074 del 16 gennaio 2001. Secondo il Consiglio di Stato la strada da seguire prevedeva un approccio sul breve-medio termine (*"puntare sul posizionamento dell'AET, con i suoi impianti di produzione, nelle nuove condizioni di mercato e sulle partecipazioni minoritarie del Cantone alle società titolari delle concessioni per gli altri grandi impianti"*, pag. 2) e un altro sul più lungo termine (*"sfruttamento in proprio dei grandi impianti idroelettrici"*, con riferimento alle concessioni più importanti che scadranno fra il 2035 e il 2042, pag. 2).

In questa strategia, che conferma in modo esplicito la volontà del legislatore iniziata - come ricordato in precedenza - nel lontano 1958 con l'esproprio della Biaschina, di recuperare a favore del Cantone le acque ticinesi non sembravano invece dover ricoprire un ruolo i piccoli impianti, dei quali il messaggio non fa menzione.

Nonostante queste chiare indicazioni, nel dicembre 2001 matura quella che venne poi definita la grande svolta. L'AET richiede al Consiglio di Stato di far valere l'opzione della riversione degli impianti di Ponte Brolla, che troverà puntuale riscontro nel relativo messaggio (n. 5210 del 27 febbraio 2002).

Ma il Consiglio di Stato ritenne di dover andare oltre, esternando la propria volontà di *"proporre nel corso del presente decennio la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 MW (Calcaccia, Ritom e Morobbia)"* (messaggio n. 5210, pag. 1-2).

Da quel momento il Consiglio di Stato cambiò decisamente rotta proponendo dapprima di negare il rinnovo della concessione al Comune di Airolo per l'impianto della Calcaccia (messaggio n. 5388 del 29 aprile 2003) e di respingere successivamente la richiesta preliminare del Comune di Bellinzona per il rinnovo della Morobbia (messaggio n. 5531 del 1° giugno 2004).

Queste decisioni suscitarono da subito le vivaci reazioni non solo delle comunità interessate, che in questi anni non hanno mancato di far sentire il loro dissenso e la loro

aperta opposizione all'ipotesi di vedersi privati dei rispettivi impianti, ma anche di alcuni partiti e esponenti politici a vari livelli.

È così iniziato un lungo "tira e molla", caratterizzato da un confronto molto aperto e a volte anche piuttosto duro alla ricerca di un possibile compromesso che per quasi due legislature ha caratterizzato i lavori della CSE.

A fronte di questa impasse, è maturata la consapevolezza che fosse necessario sbloccare la situazione con un accordo che permettesse da un lato di rinnovare le concessioni a favore di Airolo e Bellinzona (per Faido il problema non si pone visto che il Consiglio di Stato ne propone il rinnovo) di cui si occupa il presente rapporto e dall'altro di intervenire sulla LUA per definire una linea chiara e coerente con i principi precedentemente enunciati in materia di riversioni e rinnovo di concessioni oggetto invece di un rapporto separato degli stessi relatori sull'iniziativa Carobbio e cofirmatari del 29 gennaio 2007 (messaggio n. 6014).

Da qui l'incarico alla sottocommissione, come ricordato nella premessa al § 1, che è riuscita a trovare un ampio consenso attorno alle proposte da essa elaborate, in seguito fatte proprie dalla CSE.

## **5. LA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI**

È ora giunto il momento di affrontare la questione centrale del tema che qui ci occupa, ovvero quello della ponderazione degli interessi.

Un concetto che, seppur non esplicitato, era insito già nella legge del 1894 e che è stato poi inserito nella LUA del 2002 all'art. 7 cpv. 1 laddove viene evocata la necessità di procedere ad una "*ponderazione degli interessi contrapposti*".

La ponderazione non è una procedura spiccia e sommaria solo perché la legge lo prescrive, ma è ineluttabile, poiché inerente allo statuto della "cosa comune", funzionale alla vocazione oggettiva di questa "cosa", alla necessità di indicare, fra le molte, quale modalità di sfruttamento le corrisponda idealmente (così Pio Caroni, nel contributo "*Calcaccia e dintorni: ovvero il naufragio della ponderazione*", pag. 8).

Un esercizio, quello della ponderazione, innegabilmente difficile che necessita di un ampio spazio di manovra e della possibilità di verificare, confrontare, valutare scegliere per trovare la migliore soluzione possibile per il caso concreto, senza che si debbano dedurre regole vincolanti per decisioni future.

Questo è quanto la legge chiede di fare alle autorità chiamate ad applicarla.

Fatta questa doverosa premessa, è lecito chiedersi come si pone, per rapporto all'esigenza della ponderazione prevista dalla LUA, la già citata teoria dei 3 MW (figlia della strategia "recuperatrice" a favore dello Stato di tutte le risorse idriche del Cantone) che prevede alla scadenza di una concessione l'automatica riversione di tutti gli impianti con una potenza installata superiore ai 3 MW.

Appare innanzitutto evidente che un simile automatismo, assurdo - a torto - a valore di legge, annichisce di fatto ogni e qualsiasi possibilità di procedere alla ponderazione degli interessi contrapposti prevista, ma si dovrebbe dire imposta, dalla LUA.

Nei casi concreti delle richieste di rinnovo delle rispettive concessioni di Airolo (messaggio n. 5388) e Bellinzona (messaggio n. 5531), il Consiglio di Stato si è invece sottratto all'obbligo di procedere alla ponderazione degli interessi, facendo invece prevalere il principio della riversione automatica in applicazione della teoria del 3 MW inserita nel famoso messaggio n. 5210 del 27 febbraio 2002 relativo a Ponte Brolla.

Va comunque fatto rilevare che, forse anche grazie alla levata di scudi che queste decisioni hanno provocato (e non solo da parte dei Comuni interessati), nel frattempo la posizione dello stesso Consiglio di Stato si è decisamente ammorbidita.

Nel rapporto sull'iniziativa parlamentare Carobbio e cofirmatari (che chiedeva di ancorare nella LUA l'automatismo della riversione per tutti gli impianti con una potenza installata superiore a 1 MW), il Governo - seppure confermando i messaggi pendenti (Calcaccia e Morobbia) - ha proposto di respingere detta iniziativa e sottolineato, fra le altre cose, che l'introduzione di un limite fisso *"vanifica a priori questa ponderazione degli interessi voluta dal legislatore e toglie in sostanza ogni portata pratica all'art. 16 LUA"*, aggiungendo che *"in questa ponderazione non si possono però trascurare a priori gli interessi e le peculiarità delle comunità locali; anche questi interessi costituiscono interessi di valenza pubblica che, nell'ambito di un'oculata ponderazione, potrebbero addirittura prevalere su quello dello Stato, rispettivamente dell'AET a non rinnovare la concessione, ad esercitare il diritto di riversione e a riprendersi degli impianti la cui gestione dovesse apparire economicamente poco attrattiva ed anche ininfluyente ai fini dell'attuazione e del consolidamento della politica energetica cantonale"* (v. messaggio n. 6014 del 19 dicembre 2007, pag. 5-6).

In buona sostanza, con questa parziale retromarcia il Consiglio di Stato dimostra di voler attribuire una valenza al concetto della ponderazione degli interessi, distanziandosi così dalla teoria della riversione automatica che invece di fatto intendeva neutralizzarlo.

Stando così le cose, a mente della CSE il Consiglio di Stato avrebbe tuttavia dovuto ritirare i messaggi 5388 (Calcaccia) e 5531 (Morobbia): in entrambi i casi la ponderazione degli interessi non è di fatto avvenuta, soppiantata dal principio dell'automatismo della riversione più volte ricordato.

A questa lacuna nell'esame delle richieste dei due Comuni intende pertanto ovviare la CSE con il presente rapporto.

## **6. LE RAGIONI A FAVORE DI UN RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI CALCACCIA E MOROBBIA**

Come ricordato, e per altro ben evidenziato dal Prof. Blaise Knapp (Avis de droit concernant la concession de la Morobbia, 31 luglio 2006, n. 49 e 51-59), a fronte di una richiesta di rilascio di una concessione l'autorità deve verificare ai sensi dell'art. 7 LUA, mediante una ponderazione degli interessi in gioco, se sia nell'interesse preponderante del Cantone, in particolare sotto il profilo dell'approvvigionamento dell'energia di origine idraulica, di accordare o meno una concessione, tenendo in considerazione in primis il rischio che un'impresa extra-cantonale possa compromettere tale approvvigionamento e in seconda battuta quale sia il concessionario più adeguato, esercitando in quest'ottica un potere discrezionale secondo criteri di interesse pubblico (indagine positiva); di contro, al momento del rinnovo della concessione l'autorità deve verificare ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LUA se nessun interesse pubblico si opponga al rinnovo (indagine negativa).

A questo punto è lecito porsi la domanda a sapere quali possono essere gli interessi in gioco in sede di rinnovo di una concessione o, più precisamente, quale può essere l'interesse pubblico che si oppone al rinnovo della concessione giusta l'art. 16 cpv. 1 LUA? In tale contesto v'è poi da chiedersi quale possa essere il ruolo delle comunità locali e come debbano essere valutati i loro interessi.

Prima di entrare nel merito, è opportuno ricordare che il concetto di interesse pubblico, oltre ovviamente a quello dello Stato (in particolare nell'ottica di assicurare l'approvvigionamento energetico), comprende anche gli interessi contrapposti (art. 7 cpv. 1 LUA) e più in generale tutti gli interessi in gioco (art. 13 cpv. 2 LDP) nei quali rientrano a pieno titolo anche quelli di Comuni.

Vediamo ora di passare in rassegna quelli che potrebbero essere i criteri che depongono a favore dell'interesse pubblico cantonale, e che quindi andrebbero contro il rinnovo della

concessione della Calcaccia e della Morobbia, procedendo nel contempo alla più volte citata ponderazione degli interessi prevista dalla LUA:

- a) *Garantire un approvvigionamento cantonale sicuro e competitivo, riducendo la frammentazione della produzione di energia elettrica in modo da gestire in maniera più razionale, flessibile e efficace la produzione stessa.*

La questione è di ordine prettamente tecnico, sulla quale risulta difficile alla scrivente commissione pronunciarsi.

Tuttavia alcune considerazioni possono essere fatte. Innanzitutto che è lo stesso Cantone a propiziare questa frammentazione, dal momento in cui negli ultimi anni ha dato delle concessioni a diverse micro centrali (Campo Vallemaggia, Cerentino, Dalpe, Faido, Osco, Prato Leventina e Bedretto). Inoltre sia la produzione di energia della Calcaccia che della Morobbia servono a coprire solo una parte del fabbisogno dei rispettivi comprensori, tanto che la parte mancante di energia viene acquistata da AET, a condizioni peraltro meno vantaggiose. Da ultimo giova ricordare che in occasione del rinnovo della concessione per la Morobbia del 1967, il Consiglio di Stato, e per esso l'AET, aveva esplicitamente rinunciato a chiedere la riversione degli impianti *“poiché la maggior parte del nuovo impianto non basta che a coprire una parte del fabbisogno di Bellinzona una partecipazione di AET non si giustifica, anche perché non è di sufficiente interesse”* (messaggio n. 1467, pag 5); ragionamento che vale a fortiori per gli impianti della Calcaccia, che hanno una potenza installata di quasi 5 volte inferiore.

Nel frattempo la situazione, per lo meno da questo punto di vista, non è mutata in modo sostanziale per cui le valutazioni fatte a quell'epoca rimangono attuali.

- b) *Evitare una disparità di trattamento fra comuni che storicamente sono al beneficio di una concessione con quelli che invece ne sono privi, comuni possessori di aziende di distribuzione proprie (senza produzione), comuni sede di impianti concessionati a terzi (cantone e/o privati) e comuni che non dispongono di impianti propri, non ne posseggono sul proprio territorio giurisdizionale e non hanno una propria azienda di distribuzione (v. messaggio n. 5531, del 1. giugno 2004, pag. 3).*

Nella fattispecie il richiamo al principio costituzionale della parità di trattamento, oltre ad apparire punitivo per quei Comuni che hanno dimostrato lungimiranza e anche intraprendenza, non ha alcun fondamento dal profilo giuridico. Esso presuppone infatti una parità di condizioni che nel caso concreto non è data e che, a meno di voler procedere con una forzatura, sarebbe sbagliato voler ristabilire, neutralizzando fra l'altro quelle “peculiarità” che la legge, imponendo la ponderazione, dichiara invece di voler considerare, come giustamente fa osservare il Prof. P. Caroni (v. Memorandum, pag. 20).

Quello evocato nel citato messaggio non è dunque un problema relativo all'approvvigionamento idroelettrico, ma semmai di pianificazione cantonale e soprattutto di perequazione finanziaria che esula dal tema in esame (v. B. Knapp, op. cit., no. 66).

- c) *Evitare un precedente che potrebbe rendere più difficile la riversione dei grandi impianti al momento in cui le concessioni giungeranno a scadenza.*

Nella misura in cui mette a confronto impianti come quelli della Calcaccia e della Morobbia (di risp. 3.7 e 15 MW di potenza installata) con gli impianti più importanti (OFIMA e OFIBLE, con potenze che vanno dai 100 fino ai 250 MW) questa impostazione non è condivisibile.



Vale la pena in proposito di ricordare, anche per meglio inquadrare di cosa stiamo discutendo, che assieme gli impianti della Calcaccia e la Morobbia coprono poco più dell'1% della produzione idroelettrica annua del Canton Ticino!

A ben guardare, la questione che semmai si potrebbe porre non è tanto quella di trattare la Calcaccia e la Morobbia in modo diverso, ma che alle stesse venga garantito lo stesso trattamento quando sarà il momento, cosa che appare tutt'altro che acquisita e men che meno scontata. E' infatti innegabile che la preoccupazione che ora il Cantone sia forte con i deboli e che poi sarà debole con i forti è presente e tutto sommato legittima.

- d) *Rispettare la separazione della produzione dell'energia (che spetterebbe al Cantone) dalla distribuzione e dal trasporto (che spetterebbe ai Comuni).*

Premesso che questa ipotetica suddivisione non è ancorata in nessuna legge cantonale, in questo caso siamo di fronte piuttosto di una questione di opportunità politica che suggerisce al Cantone (e per esso l'AET) di evitare di impegnarsi nella distribuzione dell'energia in contrapposizione ai Comuni. Tale tema era per altro stato affrontato, seppur di striscio, nell'ambito della nuova LA-LAEI recentemente approvata (v. rapporto di maggioranza sul messaggio n. 6249), con cui si invitava il Cantone a non modificare lo statu quo, in attesa di indicazioni contenute nel PEC (piano energetico cantonale) sul futuro ruolo di AET in questo ambito.

- e) *Assicurare una massa critica sufficiente di energia ad AET, affinché possa svolgere al meglio il proprio ruolo in un mercato sempre più globale e liberalizzato.*

Come già ricordato, la potenza installata per entrambe gli impianti della Calcaccia e della Morobbia (18.7 MW) rappresenta ca. l'1.25% di quella di tutti gli impianti presenti su tutto il territorio cantonale (1473.7 MW). Inoltre l'energia prodotta da questi impianti non è nemmeno sufficiente per coprire l'intero fabbisogno elettrico dei comprensori da essi serviti, tanto che l'energia mancante deve essere acquistata dalla stessa AET.

Con questi presupposti, appare difficile sostenere che il fatto di eventualmente poter disporre dell'energia prodotta dai citati impianti possa in qualche modo garantire quella massa critica di cui AET dichiara di aver bisogno.

In realtà i quantitativi di energia in discussione sono, da questo punto di vista, trascurabili per l'obiettivo dichiarato da AET, mentre rivestono un ruolo molto importante per i Comuni interessati.

Riassumendo dunque, da questa analisi emerge chiaramente che, nell'ottica della ponderazione degli interessi prevista dall'art. 16 cpv. 1 LUA, non vi sono ragioni di ordine pubblico (e in particolare un pericolo che l'approvvigionamento cantonale possa venir compromesso) che ostino al rinnovo delle concessioni della Calcaccia e della Morobbia.

Vi sono poi alcuni ulteriori elementi che nella fattispecie meritano di essere considerati e che rafforzano ulteriormente questa conclusione.

Il primo per ribadire che il limite di 3 MW ricavato dal messaggio su Ponte Brolla (n. 5210) non poggia su nessuna base legale e che quindi, nell'ottica della decisione di mancato rinnovo delle concessioni di Calcaccia e Morobbia, non può essere validamente adottato quale criterio a sostegno della richiesta contenuta nei rispettivi messaggi (5388 e 5531).

Il secondo per sottolineare il legame molto stretto delle comunità locali con i "propri" impianti, che - oltre ad avere radici secolari - hanno una valenza economica e finanziaria sia per i Comuni toccati (sottoforma di importanti introiti in realtà che non nuotano certo nell'oro) ma anche per gli stessi abitanti (grazie alle condizioni favorevoli praticate da queste aziende nella fornitura dell'energia elettrica). Più che mai attuale a questo riguardo

il richiamo del Consigliere di Stato Franco Zorzi, che nel lontano 1959, dibattendo sulla concessione alla Verzasca SA, così si esprese: *“In definitiva l’aspirazione di coloro i quali volevano vedere finalmente attuato il postulato di una politica ordinatrice e direttiva da parte dello Stato in materia idroelettrica non differisce sostanzialmente dal pensiero di coloro i quali hanno utilizzato il medesimo intendimento in sede comunale; nell’ambito quindi di un interesse pubblico. È questo, un concetto che oggi ancora ha la sua legittimazione pur nella nuova politica idroelettrica cantonale; poiché non è da credere - né alcun cenno in proposito è dato trovare negli atti ufficiali - che con il sorgere dell’azienda cantonale si siano volute annichilire quelle comunali o si sia voluto impedire loro qualsiasi ulteriore sviluppo nell’ambito della collettività che esse sono chiamate a servire. La politica idroelettrica, per quanto abbia importanza e per quanto sia oggetto della nostra massima attenzione, non può a sua volta dimenticare la realtà civica del paese, che implica il permanere di un Comune vitale e autonomo da partecipazioni e da interventi dello Stato”*. Concetti questi che, seppur a distanza di 50 anni e in un contesto storico e sociale che ha subito importanti cambiamenti, hanno fortunatamente mantenuto gran parte del loro valore.

Il terzo per ricordare che la popolazione ha sempre dimostrato grande attaccamento difendendo ad ogni occasione con grande determinazione quelli che - a giusta ragione - considerano come i loro impianti. Lo ha fatto quella di Airolo che dal 2003 è sulle barricate tramite le autorità politiche comunali a favore del rinnovo della concessione della Calcaccia e lo hanno fatto a più riprese anche i cittadini di Bellinzona che nel 2000 rifiutarono a larga maggioranza di vendere le AMB a un consorzio composto da ATEL e AET ed in seguito nel 2003 ne bocciarono la trasformazione in società anonima. La soluzione in esame permetterà anche di dar seguito a queste manifestazioni di volontà popolari.

Da ultimo non può essere sottaciuta la problematicità del ruolo dello Stato nella procedura che qui ci occupa, in cui è facile ravvedere una sorta di collisione di interessi. Ci si potrebbe infatti chiedere se lo Stato sia in grado di operare con distacco, obiettività e imparzialità la ponderazione degli interessi in gioco quando, come nel caso concreto, esso è parte in causa. Come giustamente fa rilevare in proposito G. De Biasio in conclusione del proprio contributo sul tema *“questo interrogativo dovrebbe suggerire al parlamento un profilo di particolare prudenza prima di pronunciare verdetti irrevocabili e gravidi di conseguenze per i Comuni coinvolti”* (op. cit., pag. 316).

## **7. IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA COOPERATIVA ELETTRICA DI FAIDO**

Il Consiglio di Stato, con messaggio n. 5945, propone il rinnovo della concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido. I dettagli formali del rinnovo sono ben elencati nel messaggio governativo. In particolare si fa riferimento alle misure compensative relative all'aumento del prelievo, grazie alla deroga concessa ai sensi dell'art. 32 litt. c LPAc, contenute nel Piano di protezione e di utilizzazione istituito dal Dipartimento del territorio in data 22 agosto 2006 e concordate con la CEF (si precisa che l'aumento del prelievo è riferito ai disposti della LPAc, che prevede un deflusso minimo di 67 l/s rispetto al quale si concede una deroga, ma che rispetto alla situazione attuale, caratterizzata dall'assenza di un deflusso minimo, con la nuova concessione si verificherà una diminuzione di prelievo e quindi una riduzione della produzione di energia elettrica). La soluzione raggiunta consiste nel rilascio di una dotazione minima (deflusso minimo) di 15 l/s nel periodo invernale e di 30 l/s nel periodo estivo (attualmente, come detto, non viene rilasciata alcuna dotazione). Queste misure sono state valutate positivamente anche dall'Ufficio federale dell'ambiente, in quanto permettono di rispettare ampiamente tutte le esigenze minime poste dalla LPAc

senza ledere ad interessi specifici relativi alla protezione dell'ambiente. L'impianto si inserisce inoltre negli obiettivi energetici della Confederazione per quanto concerne la promozione delle piccole centrali idroelettriche ed il sostegno alla forza idrica per colmare il previsto deficit in materia di energia. Più specificatamente, in questo contesto è dato ampio spazio alla produzione decentralizzata di energia elettrica attraverso piccoli impianti di interesse soprattutto regionale e locale in grado di utilizzare in modo razionale la forza idrica. Il messaggio del Consiglio di Stato stesso evidenzia come il mantenimento dell'impianto della Ceresa concordi pienamente con gli intendimenti generali di politica energetica e ne propone una concreta applicazione, mantenendo in esercizio un impianto a carattere regionale contraddistinto anche da costi di produzione interessanti.

A questi apetti si aggiunge anche il fatto che il piccolo impianto di produzione di Faido riveste un'importanza rilevante per la località in cui sorge e per l'economia del Comune e della Valle Leventina. Inoltre, già l'attuale produzione delle due centrali Ceresa si aggira mediamente attorno a 11 milioni di kWh ed in termini globali è sufficiente a coprire il fabbisogno del comprensorio servito dalla Cooperativa con energia di origine rinnovabile. Proprio queste caratteristiche, unite al fatto che la perdita di produzione per la CEF significa maggiore acquisto di energia di compenso per il proprio comprensorio, permettono di inserire la Cooperativa di Faido nell'ambito di applicazione delle condizioni di rilascio del rinnovo, valide anche per Morobbia e Calcaccia, di cui si parlerà nel prossimo capitolo.

L'applicazione di queste condizioni e la modifica della LUA proposta a seguito dell'iniziativa Carobbio 29 gennaio 2007 (vedi anche messaggio n. 6014 del Consiglio di Stato su questa iniziativa che contempla il principio della ponderazione degli interessi), sostituiscono il criterio di scelta precedentemente considerato per far valere o meno il diritto di riverzione, consistente nella semplice constatazione di una soglia di potenza installata (3 MW in generale e 1 MW per quelli privati) al di sotto della quale - e solo in quel caso - sarebbe stato possibile (ma non obbligatorio) concedere il rinnovo. La scelta del metodo della ponderazione degli interessi per gli impianti in fine concessione, per questioni di coerenza, impone di abbandonare il criterio assoluto di una soglia massima di potenza installata per il rinnovo delle concessioni. Certo, con la proposta di modifica della LUA in discussione con il rapporto sul messaggio n. 6014 il criterio della potenza lorda media viene mantenuto: non per giustificare il rinnovo o il mancato rinnovo di una concessione, bensì solo per distinguere le cosiddette "microcentrali" dai "grandi impianti". In effetti, le condizioni per il rilascio di una concessione per impianti esistenti e per nuovi impianti divergono a dipendenza della tipologia dell'impianto. Così, per impianti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW. le concessioni non possono essere rinnovate se nella struttura societaria sono presenti terzi privati, mentre ciò è possibile per gli altri impianti.

Un esempio significativo è proprio la CEF, che gestisce un impianto con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW. La particolarità della CEF risiede anche nella sua forma giuridica, quella della società cooperativa, che è una persona giuridica privata. I suoi membri, però, sono gli utenti medesimi della comunità che forma il comprensorio di riferimento. Inoltre, le società di distribuzione non possono diventare membri della Cooperativa, evitando di confondere produzione e distribuzione, ciò che costituisce anche uno degli obiettivi principali dell'attuale politica energetica cantonale. Occorre ancora osservare che in caso di scioglimento della cooperativa, eventuali utili o benefici saranno devoluti a scopi di pubblica utilità. Anche il rinnovo della concessione alla CEF rientra pertanto, come detto, nell'ambito di applicazione della LUA, e specialmente nel nuovo art. 18 cpv. 3. Questa nuova disposizione prevede infatti la possibilità di rinnovare o rilasciare nuove concessioni per impianti con una potenza lorda media inferiore ai 1.5 MW, anche a società private (come ad esempio una società cooperativa ai sensi degli art. 828 segg.

CO), purché con partecipazione maggioritariamente pubblica o, appunto come nel caso di Faido, degli utenti. La partecipazione degli utenti - assimilabile a una partecipazione, per così dire, "popolare" - anche nella forma di una società privata è senz'altro conforme agli obiettivi generali della revisione legislativa e consentono di considerare anche gli elementi, illustrati e richiamati in precedenza, di partecipazione della collettività, intesa in senso ampio, nella gestione del territorio e delle sue risorse.

In conclusione, l'approvazione del rinnovo della concessione alla CEF, secondo quanto proposto dal messaggio, comporterà un introito per il Cantone di fr. 69'400.-- quale tassa unica di concessione (art. 19 LUA), e un canone annuo ricorrente di fr. 34'700.-- (rispetto a quello attuale che ammonta a fr. 29'060.--), fissato per i primi 20 anni di concessione, fatte salve eventuali modifiche legislative federali e/o cantonali in materia di canoni d'acqua. Relativamente al canone annuo ricorrente la soluzione scelta dal Consiglio di Stato per i primi 20 anni di concessione prende in considerazione il fatto che l'impianto Ceresa II non aveva potuto beneficiare di una concessione di 40 anni. Procedendo ad una ponderazione degli interessi e considerando il principio di equità di trattamento, l'esecutivo propone di separare, ai fini del calcolo dei canoni d'acqua, la potenza lorda delle due centrali (Ceresa I e Ceresa II), che altrimenti, se sommata, ammonterebbe a oltre 1 MW, e non permetterebbe di beneficiare dell'esonero dei canoni previsto dall'art. 49 LUF, aggravando ulteriormente i costi di produzione con un canone annuo di oltre il 170% maggiore rispetto all'attuale. La soluzione del Consiglio di Stato permette quindi di evitare la pretesa di prestazioni che di fatto ostacolerebbero l'utilizzazione razionale delle forze idriche, inserendosi perfettamente fra gli obiettivi della politica energetica federale e cantonale focalizzata per gli aspetti produttivi su impianti da fonti rinnovabili, decentralizzati ed indigeni.

Con queste considerazioni la nostra commissione propone di approvare il rinnovo della concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa negli impianti idroelettrici Ceresa I e II. Nell'ambito dello stesso rinnovo, per coerenza rispetto alla soluzione scelta per gli impianti della Morobbia e della Calcaccia, saranno inoltre applicate le condizioni di cui al capitolo seguente.

## **8. LE CONDIZIONI APPLICABILI AL RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER MOROBBIA, CALCACCIA E CEF**

Tutte le forze politiche cantonali, nonostante le diverse opinioni su temi specifici, condividono l'obiettivo di favorire la formazione di un forte polo produttivo cantonale e sono coscienti del fatto che la liberalizzazione del mercato elettrico tende a destabilizzare il comparto energetico ticinese, favorendo grossi produttori privati o pubblici, nazionali o esteri.

Quanto sin qui detto a favore del rinnovo delle concessioni nei tre casi in oggetto deve quindi essere inserito in questo contesto. La ponderazione degli interessi di cui ai capitoli precedenti si fonda però principalmente sulla distinzione netta tra i grossi impianti di produzione idroelettrica presenti nel nostro Cantone, e quelli in discussione (di taglia nettamente più piccola). La differenza tra grossi impianti e piccoli impianti idroelettrici non si esaurisce nella mera constatazione della loro dimensione. Impianti come la Calcaccia e la Morobbia, così come pure quello di Faido, non influenzano nulla a livello sovraregionale, ma ***coprono esclusivamente il normale consumo del comprensorio nel quale sono insediate***. Anche un impianto come la Morobbia, copre una potenza di 15 MW, quando solo la potenza media di banda necessaria nel comprensorio delle AMB raggiunge i 22 MW.

Questi impianti servono quindi per la produzione propria regionale, e costituiscono l'unica fonte consistente di entrate per le aziende di distribuzione del comprensorio.

Si noti ancora come la situazione dei grossi impianti sia assolutamente diversa anche dal profilo strettamente produttivo. Gli stessi d'inverno dispongono dei bacini di accumulazione pieni, e possono turbinare a piena potenza, producendo energia di punta estremamente preziosa. I piccoli impianti d'inverno sono invece penalizzati dalla mancanza della risorsa idrica, e producono in continuazione durante l'estate. Basta dare uno sguardo alla fornitura di energia di compenso da parte di AET durante l'anno e questo andamento risulta confermato.

Una ponderazione degli interessi, come abbiamo visto, può quindi condurre alla rinuncia alle riversioni, oltre che per la CEF, anche per la Calcaccia e per la Morobbia, privilegiando le comunità locali del nostro Cantone.

***Il principio della valorizzazione delle acque nell'interesse dell'economia generale del Cantone a beneficio di tutti i cittadini deve però essere garantito!*** Ciò può concretizzarsi in due modi:

1. Scongiurando la formazione di poli energetici alternativi ad AET nel nostro Cantone, da una parte;
2. Mediante la creazione di sinergie e di un forte legame tra ente locale sul territorio e Azienda cantonale dall'altra.

Quindi, senza pregiudicare la riversione futura degli impianti che verranno a scadenza di concessione e senza creare possibili diritti da parte dei comuni verso il Cantone nell'ambito delle stesse, è possibile rinunciare alle riversioni in oggetto ponendo già da ora le seguenti condizioni ai concessionari:

(Le seguenti condizioni, formulate soprattutto per i casi della Morobbia e della Calcaccia, si applicano anche alla CEF di Faido, nella misura in cui, approvando già il rinnovo della concessione, le stesse servono alla realizzazione degli obiettivi fissati sopra)

1. Richiedere la presentazione di una **domanda formale completa di rinnovo della concessione** a determinate condizioni fra le quali:
  - inoltro della richiesta completa entro fine 2011 al Cantone (con tutta la documentazione necessaria ai sensi dell'art. 5 LUA e del Regolamento LUA fra cui anche RIA);
  - divieto di qualsivoglia trasferimento della concessione con la sola eccezione di una eventuale trasformazione della forma giuridica del concessionario ritenuto che in quel caso la società dovrà essere detenuta al 100% da enti pubblici ticinesi e che, in caso di cessione anche solo parziale delle partecipazioni della società a terzi che non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 18 cpv. 3 disegno LUA, la concessione verrebbe a cadere con riversione immediata degli impianti;
  - obbligo per l'ente pubblico concessionario (Azienda municipalizzata) di usare l'energia nel suo comprensorio di gestore di rete;
  - obbligo di cedere ad AET l'eventuale energia prodotta in esubero al costo di vendita praticato da AET ai distributori ticinesi;

2. Allegare alla domanda di cui al pto. 1, un **contratto di collaborazione fra ente pubblico locale e AET**, firmato e valido per la durata della richiesta di concessione, da discutere tra le parti a dipendenza delle esigenze di entrambi i contraenti, che stabilisca condizioni favorevoli di fornitura e ritiro dell'energia da parte di AET.

La rinuncia alla riversione deve pertanto essere indissolubilmente legata all'obbligo per i Comuni interessati di sedersi al tavolo con AET per l'avvio di una costruttiva collaborazione a vantaggio delle singole regioni e di una politica energetica volta alla valorizzazione della risorsa idrica nell'interesse dell'economia generale del Cantone e di tutti i cittadini ticinesi.

## 9. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono la CSE ritiene pertanto che i messaggi n. 5388 (Calcaccia) e n. 5531 (Morobbia) debbano essere respinti con l'invito al Consiglio di Stato di ripresentare in temi brevi due nuovi messaggi che propongano al Gran Consiglio il rinnovo delle concessioni al Comune di Airole per la Calcaccia e a quello di Bellinzona per la Morobbia per una durata di 40 anni a partire dalle rispettive scadenze.

La CSE ritiene a questo proposito che i rinnovi debbano essere comunque subordinati ad alcune condizioni da ossequiare da parte dei concessionari nell'ambito dei contratti di rinnovo delle concessioni, condizioni illustrate e sviluppate nel capitolo 8 del presente rapporto.

Per quanto riguarda invece il messaggio n. 5945 (Faido), la CSE ne propone l'accoglimento così come chiesto dal Consiglio di Stato; anche in questo caso, come descritto sopra, dovranno tuttavia venire applicate le citate condizioni.

Per la Commissione speciale energia:

Fabio Regazzi, Giacomo Garzoli e Werner Carobbio, relatori  
Badasci - Dadò - De Rosa - Dominé -  
Lepori - Mellini - Pantani - Peduzzi -  
Pestoni - Solcà - Stojanovic - Weber

## **IL GRAN CONSIGLIO**

- visto il messaggio 29 aprile 2003 n. 5388 del Consiglio di Stato concernente la richiesta di rinnovo la richiesta di rinnovo della concessione al Comune di Airolo per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei ed esercizio del diritto di riversione del relativo impianto Calcaccia a favore dello Stato;
- visto il rapporto 5 ottobre 2010 n. 5388R / 5531R / 5945R della Commissione speciale energia;
- dopo discussione,

### **d e c i d e :**

La domanda di rinnovo della concessione al Comune di Airolo per l'utilizzazione delle acque dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina e delle sorgenti in zona Ressia e Madei ed esercizio del diritto di riversione del relativo impianto Calcaccia a favore dello Stato è ritrasmessa al Consiglio di Stato, con la richiesta di presentazione al Gran Consiglio un nuovo messaggio nel senso dei considerandi del rapporto commissionale.

### **PER IL GRAN CONSIGLIO**

Il Presidente:

Il Segretario:

D. Ghisletta

R. Schnyder

## **IL GRAN CONSIGLIO**

- visto il messaggio 1° giugno 2004 n. 5531 del Consiglio di Stato concernente la richiesta preliminare per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona;
- visto il rapporto 5 ottobre 2010 n. 5388R / 5531R / 5945R della Commissione speciale energia;
- dopo discussione,

### **d e c i d e :**

La richiesta preliminare per il rinnovo della concessione della Morobbia al Comune di Bellinzona è ritrasmessa al Consiglio di Stato, con la richiesta di presentazione al Gran Consiglio un nuovo messaggio nel senso dei considerandi del rapporto commissionale.

### **PER IL GRAN CONSIGLIO**

Il Presidente:

D. Ghisletta

Il Segretario:

R. Schnyder



Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

**concernente la richiesta di rinnovo concessione alla Cooperativa Elettrica di Faido per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del torrente Ceresa**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 luglio 2007 n. 5945 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) e la legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUF1)

**d e c r e t a :**

### Articolo 1

Alla Cooperativa Elettrica Faido CEF, é data la Concessione di utilizzare le acque del riale Ceresa derivate in zona Predelp a quota 1'674.90 m.s.m. e restituite nel fiume Ticino a quota 729.40 m.s.m. (quota media fiume Ticino).

### Articolo 2

<sup>1</sup>La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

#### **Ceresa I**

portata media	$Q_m$	=	155	l/s
caduta lorda	$H$	=	872.65	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	1'327	kW

#### **Ceresa II**

portata media	$Q_m$	=	155	l/s
caduta lorda	$H$	=	72.85	m
potenza lorda media	$9.81 \times Q_m \times H/1000$	=	111	kW

<sup>2</sup>La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione per i primi 20 anni; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

### Articolo 3

<sup>1</sup>Il rilascio della concessione é vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di fr. 69'400.- (pari a due canoni d'acqua = 1'327 kW x 26.15 Fr./kW), da versare entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

<sup>2</sup>Il rilascio e l'esercizio della concessione della concessione sono vincolati al rispetto delle condizioni espresse nel rapporto R5945 della Commissione speciale energia.

<sup>3</sup>Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916, l'impianto Ceresa II è esente dal pagamento annuo del canone d'acqua. Sono riservate future modifiche legislative in merito.

#### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFi e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

<sup>2</sup>Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l'eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

#### **Articolo 5**

<sup>1</sup>La concessione ha una durata di 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con scadenza 31 dicembre 2046.

<sup>2</sup>Il Cantone ha il diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 17) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFi art. 63), con preavviso di 5 anni, alle seguenti condizioni:

- a) per le opere di presa, di adduzione e di scarico dell'acqua, costruite su terreno pubblico o privato, la turbina con il fabbricato in cui si trova, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto, il prezzo di riscatto è pari al costo dell'impianto meno un ammortamento annuo di 2.5%, a partire dalla prima messa in esercizio.
- b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposta, come prezzo di riscatto, un'equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

#### **Articolo 6**

<sup>1</sup>Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'art. 18 della LUA e pertanto il Cantone può:

- a) avocare a sé senza compenso le opere di presa, di adduzione e di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;
- b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, compresi gli edifici pagando un'equa indennità.

<sup>2</sup>Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

## **Articolo 7**

<sup>1</sup>Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riscatto o di riverzione.

<sup>2</sup>Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

<sup>3</sup>Le spese non giustificate entro detto termine non vengono considerate per il prezzo di riscatto.

## **Articolo 8**

<sup>1</sup>Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio.

<sup>2</sup>In particolare il concessionario è tenuto a realizzare le misure di compenso previste dal piano di protezione e di utilizzazione ai sensi dell'articolo 32 lett. c della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, del 24 gennaio 1991) quale deroga al deflusso minimo calcolato ai sensi dell'art. 31 LPAC.

<sup>3</sup>Il piano di protezione e utilizzazione prevede:

- a. una maggiore utilizzazione del torrente Predelp tramite una riduzione del deflusso minimo che viene così stabilito:
  - 15 l/s dal 1° ottobre al 31 marzo,
  - 30 l/s dal 1° aprile al 30 settembre; in caso di inaccessibilità all'opera di presa a causa di condizioni ambientali proibitive (presenza di neve, lavine), la dotazione di 15 l/s potrà essere prolungata fino al 30 aprile, previa informazione dell'Ufficio dell'energia;
- b. una maggiore protezione del torrente Predelp tramite la rinuncia alla seconda captazione in zona Ceresa 1 e relativo smantellamento dell'opera di presa e intervento di ripristino delle condizioni naturali dell'alveo;
- c. una maggiore protezione del fiume Ticino presso la confluenza con il torrente Predelp tramite la garanzia della libera migrazione dei pesci all'altezza della briglia in zona Faido.

<sup>4</sup>Il concessionario s'impegna a realizzare la misura di compensazione di cui al capoverso 3 lett. a entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova concessione.

<sup>5</sup>Il concessionario s'impegna a realizzare le misure costruttive di cui al capoverso 3 lett. b e lett. c presentando le rispettive domande di costruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova concessione e realizzando le necessarie opere entro 1 anno dal rilascio della licenza edilizia.

<sup>6</sup>L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo del deflusso minimo è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a

trasmettere periodicamente all'ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alla presa, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

### **Articolo 9**

<sup>1</sup>Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUFi.

<sup>2</sup>Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUFi.

### **Articolo 10**

<sup>1</sup>Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario si impegna a garantire che gli aumenti repentini di portata nella tratta a deflusso minimo vengano limitati ai casi di emergenza, mentre negli altri casi si proceda a modifiche progressive della portata.

<sup>2</sup>In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica dovrà essere avvisato tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

### **Articolo 11**

Contro il disposto dell'art. 1 del presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

### **Articolo 12**

Il presente decreto viene intimato alla Cooperativa Elettrica Faido CEF.

### **Articolo 13**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.